

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4-6 OTTOBRE 2018

MOZIONE CONGRESSUALE
PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI COSENZA
AVV. EUGENIO NACCARATO

*“Revoca o modifica del regolamento del CNF 11/12/15
 sui rimborsi spese e gettoni di presenza”*

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,
rilevato

- che ai sensi dell’art. 39, co. 1, della L. 247/12 il Consiglio Nazionale Forense ha convocato il XXIV Congresso Nazionale Forense, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, con il titolo “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione”, individuando, tra i diversi sottotemi, anche la “Proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell’ordinamento forense”;

- che in data 11/12/2015 il CNF ha adottato il “regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza”, con il quale vengono previsti, oltre ai necessari rimborsi per spese documentate dai Consiglieri, un “gettone di presenza” per l’Ufficio di Presidenza e un “gettone di presenza” per i Consiglieri Nazionali.

- che, in particolare, gli artt. 3 e 4 del regolamento in esame recitano:

“Art. 3 – Gettone di presenza per l’Ufficio di Presidenza

Ai componenti dell’ufficio di Presidenza è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza per tutte le attività inerenti il mandato determinato in misura forfettaria come segue:

- 1. Presidente euro 90.000,00*
- 2. Vicepresidente euro 50.000,00*
- 3. Consigliere Segretario euro 70.000,00*
- 4. Tesoriere euro 50.000,00*

oltre accessori di legge”.

“Art. 4 - Gettone di presenza Consiglieri nazionali

4.1 I Consiglieri nazionali, per tutte le sedute alle quali partecipano hanno diritto, oltre al rimborso delle spese, ad un gettone di presenza erogato secondo le seguenti modalità:

- a) per ogni seduta amministrativa del Consiglio, con il limite massimo di 16 all’anno, a cui il Consigliere abbia partecipato all’80% della durata, salva una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali;*
- b) per ogni udienza giurisdizionale del Consiglio, con il limite massimo di 22 all’anno, a cui il Consigliere abbia partecipato all’80% delle camere di consiglio, salvi incompatibilità e una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali;*
- c) nel caso in cui non si raggiunga il tetto massimo fissato in 16 delle sedute amministrative verranno computate fino al limite massimo complessivo di 38 anche le udienze giurisdizionali.*

4.2 Per udienza, che può essere mattutina e pomeridiana, si intende la celebrazione di tutti i giudizi che sono chiamati nell’arco della mattinata o del pomeriggio.

4.3 Il gettone di presenza per le sedute amministrative e per le udienze giurisdizionali è fissato in euro 650,00 oltre accessori di legge, per ciascuna”;

- che sia, dunque, necessario, nell'ambito del tema congressuale inerente la natura giuridica dell'Ordine forense, discutere sulla opportunità ovvero legittimità di mantenere in vigore tale regolamentazione e tali emolumenti;

considerato

- che la L. 247/12, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense, non prevede alcuna retribuzione, o indennità del tipo indicate in regolamento dal CNF, per le attività inerenti il mandato di cariche elettive degli organismi forensi in essa contemplati;

- che il CNF, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 2 della L. 247/12, è autorizzato a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi *“nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio”*;

- che detto regolamento appare, dunque, essere in contrasto con lo spirito e il contenuto di quanto previsto dalla L. 247/12, oltre ad essere in contrasto con il tradizionale carattere gratuito e onorifico dell'importante carica di consigliere nazionale;

- che tale regolamento risulta un inutile aggravio sul contributo annuale di ogni iscritto all'albo forense, inaccettabile in un momento storico di grave contrazione dei redditi dell'Avvocatura;

- che, quindi, i gettoni di presenza, autodeterminati dai Consiglieri nazionali forensi, si risolvono di fatto in una illegittima forma di retribuzione ovvero in una forma di indebito privilegio rispetto agli altri rappresentanti forensi;

- che tale regolamento, infine, appare oggi ancor più incomprensibile, in relazione alla posizione dei rappresentanti dell'OCF, alla luce della norma prevista nello Statuto del nuovo Organismo congressuale forense (OCF), che all'art. 7, co. 3, prevede: *“Ai componenti di OCF è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno”*, con ciò evidenziandosi ancor di più il privilegio dei Consiglieri nazionali forensi;

ritenuto

-- che, pertanto, l'Ordine forense, nonché il suo ordinamento, debba essere uniforme e non contenere privilegi e fattori discriminanti tra le diverse cariche elettive, gratuite ed onorifiche;

- che il regolamento del CNF sui rimborsi spese e gettoni di presenza, emanato l'11/12/2015 dal CNF, debba essere revocato o modificato, allineandosi a quanto già previsto per altre cariche delle Istituzioni forensi, e in particolare come determinato, da ultimo, dall'art. 7 dello Statuto OCF;

dà mandato

all'Organismo Congressuale Forense di dare attuazione alla presente mozione, richiedendo al CNF di ritirare, revocare ovvero modificare il *“regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza”* dell'11/12/2018, prevedendo per l'attività istituzionale dei Consiglieri Nazionali Forensi il solo *“rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente connesse alle attività necessarie per l'espletamento del mandato”*.